

**RESOCONTO DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA IN MERITO ALLA
REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ENERGIA
ELETTRICA DESTINATA AGLI STATI INTERCLUSI NEL TERRITORIO
ITALIANO**

26 novembre 2019

1. PREMESSA

Gli Stati interclusi nel territorio italiano (la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) non dispongono di proprie risorse per garantire il soddisfacimento della domanda interna di energia elettrica in condizioni di sicurezza e necessitano, quindi, di importare tale energia elettrica con il profilo necessario a garantire la copertura della domanda netta istante per istante.

A tal fine, in base ad accordi con la Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano beneficiano anche di una riserva di capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale, destinata ai clienti dei medesimi Stati. Le lettere del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 novembre 2010 e del 15 dicembre 2014 (rispettivamente destinate alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano), in particolare, riconoscono rispettivamente:

- a favore della Repubblica di San Marino, per dieci anni a decorrere dall'1 gennaio 2011, il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero per una capacità massima pari a 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;
- a favore dello Stato Città del Vaticano, per dieci anni a decorrere dall'1 gennaio 2015, una riserva di 45 MW della capacità di transito sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero, rilevando, altresì, che tale riserva di capacità potrà essere eventualmente adeguata a seguito di iniziative per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Inoltre, ogni anno, il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto o atto di indirizzo (da ultimo quello del 21 dicembre 2018 riferito all'anno 2019), fornisce indirizzi all'Autorità e a Terna sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero. Tali atti di indirizzo, tra l'altro, prevedono che l'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della predetta capacità di trasporto possa essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata tale capacità di trasporto.

In più, i soggetti che esportano energia verso gli Stati interclusi necessitano di utilizzare le infrastrutture elettriche italiane, divenendo controparte dei connessi servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica erogati da Terna e dalle imprese distributrici competenti.

Le attività di importazione, in relazione alla capacità di trasporto assegnata, e di esportazione di energia elettrica verso gli Stati interclusi sono attualmente gestite da Acea Energia per lo Stato Città del Vaticano e da Enel Global Trading per la Repubblica di San Marino, per il tramite di appositi contratti di somministrazione.

Con la deliberazione 58/2019/E/eel, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili in merito alla regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano. I risultati dell'approfondimento potrebbero anche fornire elementi utili per l'affinamento e la revisione del relativo quadro regolatorio, per quanto di competenza dell'Autorità, ivi inclusa l'eventuale applicazione dei corrispettivi di dispacciamento (o parte di essi) nonché delle tariffe a copertura dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.

La presente relazione presenta nel capitolo 2 la regolazione vigente in relazione sia alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata agli Stati interclusi sia alla regolazione delle re-

lative partite economiche, e nel capitolo 3 i risultati dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione 58/2019/E/eel, separatamente per la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano. Infine, nel capitolo 4 sono riportate le conclusioni della predetta istruttoria.

2. LA REGOLAZIONE VIGENTE IN RELAZIONE ALLE ESPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA ATTRAVERSO UNA FRONTIERA ELETTRICA APPARTENENTE AD UNA RETE DI INTERCONNESSIONE PER LA QUALE NON È ATTUATO IL CONTROLLO DEGLI SCAMBI PROGRAMMATI

Le frontiere elettriche tra Italia e Repubblica di San Marino, nonché tra Italia e Stato Città del Vaticano, rientrano tra le frontiere elettriche appartenenti a una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati: ciò significa che è solo il gestore di rete del sistema esportatore a fornire i margini di riserva e le risorse di bilanciamento necessari ad assicurare il prelievo di energia elettrica del sistema importatore (il sistema importatore, cioè, viene gestito come un carico connesso alla rete elettrica del sistema esportatore).

Ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, il punto di esportazione relativo ad una frontiera elettrica appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati (come nel caso degli Stati interclusi), è l'insieme dei punti delle reti elettriche in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 10.12, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, il punto di dispacciamento di esportazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto di dispacciamento, nella titolarità dell'utente del dispacciamento, è l'insieme di uno o più punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica: ad esso è associata una "unità di consumo virtuale".

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5.7, del Testo Integrato *Settlement* (TIS)¹, l'energia elettrica prelevata da un punto di esportazione relativa a una frontiera elettrica appartenente a una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera e destinata al consumo dello Stato confinante.

Con riferimento al punto di dispacciamento di esportazione, l'utente del dispacciamento è responsabile della definizione dei programmi di prelievo e degli sbilanciamenti effettivi, pari alla differenza, per ogni periodo rilevante (l'ora nel caso delle unità di consumo), tra l'energia elettrica prelevata e il programma di prelievo.

In merito alla regolazione delle partite economiche relative al dispacciamento:

- ai sensi dell'articolo 22, comma 22.2, lettera a), del TIS, l'utente del dispacciamento regola con Terna i corrispettivi di sbilanciamento effettivo relativi a ciascun punto di dispacciamento (compresi i punti di dispacciamento di importazione e di esportazione) incluso nel proprio contratto di dispacciamento. Il corrispettivo di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento e per ogni periodo rilevante, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del TIS, è pari al

¹ Testo integrato delle partite fisiche ed economiche del Servizio di dispacciamento, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09.

prodotto tra lo sbilanciamento effettivo e il prezzo di sbilanciamento; quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 40, comma 40.4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, nel caso di punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati (quali quelle degli Stati interclusi), per ciascun periodo rilevante, è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento²;

- ai sensi dell'articolo 22, comma 22.2, lettera b), del TIS, l'utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna i corrispettivi di dispacciamento³ per l'energia prelevata; il pagamento di tali corrispettivi non è attualmente previsto per i punti di dispacciamento di esportazione, essendo riferiti a unità di consumo virtuali.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, agli operatori di mercato che hanno effettuato vendite e/o acquisti registrati nel proprio Conto Energia a Termine (C.E.T.), si applica il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima per ciascun punto di dispacciamento di importazione⁴ e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione⁵.

Nel caso degli Stati interclusi, la riserva di capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale derivante da accordi con la Repubblica italiana ha fatto sì che, dal punto di vista operativo:

² Quanto qui riportato non trova attuazione nel caso dell'interconnessione con Malta, per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati: non essendo argomento della presente istruttoria, si rimanda per ulteriori informazioni alla deliberazione 549/2015/R/eel.

³ I corrispettivi di dispacciamento, definiti dall'articolo 24 del TIS, sono:

1. corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (c.d. componente "uplift");
2. corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
3. corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
4. corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza fra perdite effettive e perdite standard nelle reti;
5. corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva;
6. corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
7. corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.

⁴ Ai sensi dell'articolo 43, comma 43.2, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima per un punto di dispacciamento di importazione è pari al prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di immissione e la differenza tra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima.

⁵ Ai sensi dell'articolo 43, comma 43.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima per un punto di dispacciamento di esportazione è pari al prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di prelievo e la differenza tra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima.

- l'utente del dispacciamento responsabile del punto di dispacciamento di esportazione presenti un programma di prelievo relativo all'intero utilizzo della capacità di importazione assegnata al corrispondente Stato estero (Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano), indipendentemente dalla previsione dei prelievi di tale Stato⁶;
- la differenza tra i prelievi effettivi per il tramite dei punti di esportazione e i sopra richiamati programmi di prelievo rappresenti uno sbilanciamento effettivo "strutturale". È come se l'utente del dispacciamento responsabile del punto di dispacciamento di esportazione (che si occupa dell'approvvigionamento dell'energia elettrica da destinare allo Stato intercluso) acquistasse all'estero tutta l'energia elettrica compatibile con la capacità di importazione assegnata allo Stato estero, rivendendo al medesimo Stato estero l'energia elettrica da quest'ultimo effettivamente prelevata e a Terna l'energia elettrica importata in eccesso (sotto forma di sbilanciamento, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante e nella zona – italiana – in cui è localizzato il punto di dispacciamento di esportazione).

Da quanto detto consegue che il beneficio economico derivante dalla differenza oraria, tipicamente positiva, tra i prezzi esteri e i prezzi della corrispondente zona italiana di importazione (beneficio insito nella riserva della capacità di importazione) rimane, in relazione all'intera capacità di importazione, in capo all'utente del dispacciamento designato dallo Stato estero per la gestione delle importazioni (l'allocazione finale di tale beneficio sarà quindi insita nel rapporto tra le parti).

In merito alla regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione, ai sensi del Testo Integrato Trasporto (TIT)⁷, le tariffe a copertura dei relativi costi nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, si applicano alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2 del medesimo TIT (contratti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione e di distribuzione relativi a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali); l'applicazione di tali componenti non è prevista per le utenze estere non essendo queste ultime direttamente soggette alla regolazione nazionale.

L'articolo 14 del TIT, il quale disciplina l'applicazione dei corrispettivi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla rete di trasmissione nazionale, prevede che ciascuna impresa distributtrice che preleva energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconosca al gestore del sistema di trasmissione le componenti CTR_P e CTR_E a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione.

⁶ In questi casi, tipicamente, l'utente del dispacciamento responsabile del punto di dispacciamento di esportazione coincide con l'utente del dispacciamento responsabile del corrispondente punto di dispacciamento di importazione (tramite cui l'energia elettrica importata "entra" nel sistema elettrico italiano) e gestisce un contratto di compravendita per mezzo del quale cui l'energia elettrica importata viene contestualmente esportata affinché possa essere destinata allo Stato intercluso a cui spetta tale capacità. I relativi acquisti e vendite sono registrati nel corrispondente Conto Energia a Termine (C.E.T.). Pertanto, l'utente del dispacciamento responsabile sia del punto di dispacciamento di importazione sia del corrispondente punto di dispacciamento di esportazione (o, più precisamente, l'operatore di mercato), oltre a "veicolare" l'energia elettrica acquistata all'estero verso la frontiera in esportazione, regola con il GME i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto complessivamente pari, per ogni ora e per ogni MWh programmato in immissione e in prelievo, alla differenza tra il prezzo della zona in cui si colloca il punto di dispacciamento di importazione e il prezzo della zona in cui si colloca il punto di dispacciamento di esportazione (ciò deriva dal combinato disposto dell'articolo 43, commi 43.2 e 43.3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06).

⁷ Testo integrato trasporto, allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

Specularmente l'articolo 15 del TIT prevede che ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione riconosce all'impresa distributrice dalla cui rete l'energia elettrica viene prelevata i corrispettivi per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione previsti per le tipologie di contratto di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), del medesimo TIT secondo il livello di tensione del punto di interconnessione (sono i medesimi corrispettivi relativi a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali)⁸.

3. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA E SVILUPPI

3.1 *Ulteriori elementi preliminari relativi all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano*

Prima dell'avvio dell'istruttoria conoscitiva, con lettera del 3 dicembre 2018, Cassa aveva evidenziato ad Acea Energia che, ai fini della quantificazione del saldo della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, si rendeva necessario disporre di tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dei costi relativi ai volumi approvvigionati attraverso la gestione della banda di importazione assegnata allo Stato Città del Vaticano.

Successivamente, con lettera del 15 gennaio 2019, Acea Energia ha chiesto all'Autorità un parere in merito alla possibilità, ai fini della sopra richiamata perequazione, di valorizzare al prezzo di cessione di Acquirente Unico (a sua volta comprensivo del costo sostenuto da Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso e del costo sostenuto per il servizio di dispacciamento della medesima energia) anche l'energia elettrica oggetto di importazione. Con la medesima lettera, Acea Energia ha altresì rappresentato che *“non essendo sottesi punti fisici di consumo, di fatto l'energia importata è stata implicitamente messa a disposizione del sistema elettrico / Acquirente unico e agli utenti del servizio di maggior tutela”* e che *“l'energia consumata dallo Stato Città del Vaticano è stata consegnata attraverso il contratto di dispacciamento sul mercato libero nella titolarità di Acea Energia e ha visto il versamento da parte della stessa anche degli oneri di sistema relativi.”*

Infine, con lettera del 14 febbraio 2019, Cassa ha rappresentato all'Autorità di non disporre dei dati necessari per completare la perequazione dei costi, sostenuti da Acea Energia, di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, tenendo conto della gestione dell'energia elettrica importata dalla medesima Acea Energia e destinata allo Stato Città del Vaticano. Cassa ha pertanto richiesto all'Autorità indicazioni in merito a come procedere.

Gli elementi sopra riportati lasciano ipotizzare l'esistenza di correlazioni tra l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano, operato da Acea Energia in qualità di intermediario commerciale sul libero mercato, e l'erogazione del servizio di maggior tutela da parte

⁸ Nel caso di punti di interconnessione tra reti di distribuzione in bassa tensione si applicano le tariffe previste per le utenze in bassa tensione diverse da quelle domestiche, di illuminazione pubblica e dalle infrastrutture di ricarica (lettera d)); nel caso di punti di interconnessione tra reti di distribuzione in media tensione si applicano le tariffe previste per le utenze in media tensione diverse da quelle di illuminazione pubblica (lettera e)); negli altri casi si applicano le tariffe previste, rispettivamente, per le utenze in alta tensione (lettera g)), in altissima tensione con tensione inferiore a 380 kV (lettera h)) e in altissima tensione con tensione uguale o superiore a 380 kV (lettera i)).

della medesima Acea Energia nel territorio in cui l'impresa distributrice competente è Areti Spa (facente capo al medesimo gruppo societario).

Nelle more della chiusura dell'istruttoria conoscitiva oggetto della presente relazione, avviata con la deliberazione 58/2019/R/eel, l'Autorità, con la medesima deliberazione, ha indicato a Cassa di procedere, in via transitoria e salvo conguaglio, alla perequazione dei costi, sostenuti da Acea Energia in relazione all'anno 2017, di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela secondo le modalità già adottate per gli anni precedenti (cioè come se tutta l'energia elettrica fosse stata acquistata dall'Acquirente unico).

3.2 Richieste formulate dagli Uffici dell'Autorità

Tenendo conto degli elementi già disponibili finora richiamati e della più ampia finalità dell'istruttoria avviata con la deliberazione 58/2019/E/eel, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con lettere del 20 marzo 2019, ha richiesto ad Acea Energia e ad Enel Global Trading, di fornire informazioni, con riferimento a ciascuno degli anni compresi tra il 2009 e il 2018, afferenti a:

- i programmi di prelievo di energia elettrica (come risultanti in esito ai mercati dell'energia), i prelievi e gli sbilanciamenti effettivi relativi ai punti di dispacciamento di esportazione in cui rientrano i punti di esportazione tramite i quali viene prelevata dal sistema elettrico italiano l'energia elettrica da destinare agli Stati interclusi;
- le partite economiche associate ai programmi e agli sbilanciamenti effettivi di cui al precedente alinea;
- le eventuali modalità (e, in caso, le motivazioni che hanno indotto ad applicarle) adottate ai fini dell'approvvigionamento della predetta energia elettrica diverse da quelle previste dalla deliberazione 111/06;
- nel solo caso di Acea Energia, i volumi approvvigionati e i costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela di cui all'articolo 22 del TIV⁹, nonché i costi riconosciuti da CSEA attraverso il meccanismo di perequazione.

Le risposte pervenute e le relative implicazioni sono descritte nel seguito, dando separata evidenza all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino da quella destinata allo Stato Città del Vaticano.

3.3 Risultati degli approfondimenti relativi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino

L'attività di importazione dalla frontiera estera Nord (Svizzera per il 2017, Francia per tutti gli altri anni dal 2009 al 2018), in relazione alla capacità di trasporto assegnata pari a 54 MW, e di esportazione di energia elettrica verso la Repubblica di San Marino è gestita da Enel Global Trading per effetto di contratti commerciali con Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino (di seguito: A.A.S.S.).

⁹ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.

Enel Global Trading (secondo quanto riportato dalla medesima nella lettera del 6 maggio 2019 in risposta ai quesiti posti dalla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità), in relazione alla sopra richiamata capacità di trasporto assegnata, nomina la capacità di interconnessione presso i Gestori di rete estero e italiano e definisce i programmi di immissione per il punto di dispacciamento di importazione relativo all'unità di produzione virtuale (UPV_RTEPOESMRNAO) e per il punto di dispacciamento di esportazione relativo all'unità di consumo virtuale (UCV_RSMROESMRNAN): quest'ultimo punto di dispacciamento include i punti di consegna fisici presso i quali viene contabilizzata l'energia consegnata dal sistema elettrico italiano alla Repubblica di San Marino (sono punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e la rete di distribuzione, in corrispondenza delle cabine primarie di Rovereta e di Cailungo, entrambe a 132 kV e ubicate nel territorio sammarinese, prima nella titolarità di e-distribuzione e successivamente nella titolarità di A.A.S.S.).

I programmi di prelievo relativi al punto di dispacciamento di esportazione sono pari alla riserva di capacità assegnata, come eventualmente rimodulata a seguito di limitazioni nella capacità di interconnessione imposte dai Gestori di rete.

I prelievi relativi al medesimo punto di dispacciamento, su base annuale, risultano essere molto inferiori (poco più della metà) dei relativi programmi.

Di conseguenza, gli sbilanciamenti effettivi, pari alla differenza tra il programma di prelievo e i prelievi, risultano essere ampiamente positivi su base annua (rappresentano, cioè, un ricavo per Enel Global Trading)¹⁰.

In altre parole, su base annuale (non oraria), poco più della metà dell'energia elettrica associata alla banda di import dedicata alla Repubblica di San Marino viene effettivamente destinata allo Stato intercluso: la parte rimanente viene messa a disposizione del sistema elettrico nazionale sotto forma di sbilanciamento.

Sulla base delle informazioni disponibili, emerge altresì che, in relazione al punto di dispacciamento di esportazione in esame:

- i corrispettivi di sbilanciamento sono stati applicati nel pieno rispetto di quanto previsto dal TIS; inoltre il prezzo di sbilanciamento è stato correttamente definito secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 40.4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
- i corrispettivi di dispacciamento non sono stati applicati, come previsto dall'articolo 22.2, lettera b), del TIS.

Infine, per quanto riguarda le partite economiche afferenti ai servizi di trasmissione e di distribuzione:

- in relazione alla quantità di energia elettrica prelevata attraverso i punti di esportazione ed effettivamente destinata alla Repubblica di San Marino, sono state applicate le componenti CTR_P e CTR_E che il TIT prevede in capo alle imprese distributrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale.

In relazione a quest'ultimo aspetto, è tuttora in essere un contezioso promosso da A.A.S.S. avverso le deliberazioni 653/2014/R/eel e 607/2013/R/eel. Più in dettaglio, A.A.S.S. contesta l'inclusione dei

¹⁰ Su base annuale e considerando il valore medio degli anni in esame, i programmi di prelievo risultano essere pari a circa 468,2 GWh, mentre i prelievi a circa 262,8 GWh. I conseguenti sbilanciamenti effettivi risultano quindi essere pari al 43,9% dei programmi di prelievo (circa 205,5 GWh).

punti di interconnessione che alimentano elettricamente la Repubblica di San Marino (cioè i sezionamenti di Cailungo e Rovereta) nel perimetro dell'applicabilità delle componenti CTR, in quanto A.A.S.S. non è un'impresa di distribuzione italiana che preleva dalla rete di trasmissione nazionale ma uno Stato estero che importa energia elettrica. Il TAR Lombardia si è già espresso, con la sentenza 29 aprile 2016, sez. II, n. 843, respingendo il ricorso proposto da A.A.S.S. in quanto (tra l'altro):

- l'articolo 16, comma 1, del TIT, prevede che la componente tariffaria CTR si applichi al prelievo di energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale da parte di un'impresa distributrice, situazione che effettivamente si è verificata, poiché l'energia elettrica, dopo essere stata trasportata attraverso la rete di trasmissione nazionale, arriva nelle sottostazioni di Cailungo e Rovereta, transitando attraverso elementi di cui, nel periodo del contenzioso, era titolare l'impresa distributrice e-distribuzione (fino al 15 settembre 2017 nel caso della cabina primaria di Cailungo, fino al 2018 nel caso di Rovereta);
- la circostanza che lo Stato italiano abbia attribuito alla Repubblica di San Marino una riserva di capacità alla frontiera con l'estero non implica, né dal punto di vista logico, né da quello giuridico, che il successivo transito dell'energia elettrica diretta alla Repubblica di San Marino attraverso la rete di trasmissione nazionale italiana debba avvenire gratuitamente;
- i punti di interconnessione con la Repubblica di San Marino sono stati da sempre inclusi da Terna nel perimetro dei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione. Tale perimetro è quindi da considerare "storico", in quanto, sin dal 2008 (in particolare, con l'applicazione della deliberazione 348/07), è stato oggetto di applicazione dei diversi Testi Integrati Trasporto valevoli nei diversi periodi regolatori (deliberazione ARG/elt 199/11 per il periodo regolatorio 2012-2015 e deliberazione 654/2015/E/eel per il periodo regolatorio 2016-2019).

Avverso tale pronuncia, A.A.S.S. ha interposto appello al Consiglio di Stato, tuttora pendente.

Infine, A.A.S.S. ha ritenuto opportuno presentare, con la lettera del 30 luglio 2019, alcune proprie considerazioni nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, evidenziando, in particolare:

- relativamente alle componenti tariffarie a copertura dei costi di trasmissione e di distribuzione, che, nel caso in cui l'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino dovesse essere assoggettata a qualche corrispettivo di trasporto, questo andrebbe appositamente definito e non dovrebbe essere lo stesso corrispettivo sostenuto dai consumatori italiani. A.A.S.S. ritiene che eventualmente potrebbe essere applicato il c.d. *Inter TSO Compensation*, cioè il corrispettivo definito da un accordo tra i TSO europei anche per ripagare le perdite di rete generate da flussi transfrontalieri nei propri sistemi elettrici¹¹;
- in merito alla possibile applicazione dei corrispettivi di dispacciamento, che tali corrispettivi coprono una serie di costi del sistema elettrico italiano che i) non sono interamente necessari a garantire l'approvvigionamento elettrico della Repubblica di San Marino in condizioni di sicurezza e ii) non necessariamente rappresentano la modalità più efficace per garantire questo scopo. A.A.S.S. ritiene, quindi, che gli eventuali costi di dispacciamento da allocare alla Repubblica di

¹¹ L'articolo 13 del Regolamento CE 2009/714 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il Regolamento UE 2010/838 della Commissione europea, del 23 settembre 2010, prevedono che i gestori del sistema di trasmissione ricevano una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica. Si evidenzia, tuttavia, che A.A.S.S. non è un TSO.

San Marino dovrebbero essere correlati a quelli che l'Italia sostiene per garantire il dispacciamento nella sola zona di mercato in cui sono ubicate le stazioni di Cailungo e Rovereta (cioè la zona Centro-Nord);

- che, dal punto di vista “elettrico”, anche Malta e la Francia, quest’ultima limitatamente al solo sistema elettrico della Corsica, hanno effetti sul sistema elettrico italiano concettualmente comparabili a quelli degli Stati interclusi in quanto per la gran parte delle ore dell’anno questi sistemi elettrici stranieri importano energia elettrica dalla rete italiana sulla base di scambi non programmati. A.A.S.S. ritiene che l’eventuale applicazione di corrispettivi ulteriori all’energia elettrica esportata dall’Italia non debba riguardare solo gli Stati interclusi ma anche le altre interconnessioni equiparabili.

Per quanto riguarda le modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino non sono state ravvisate criticità in merito all’applicazione della regolazione vigente in materia di dispacciamento e di trasporto. Sono altresì emersi spunti utili ai fini dell’eventuale successiva innovazione del quadro regolatorio, con particolare riferimento all’applicazione delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché dei corrispettivi di dispacciamento.

3.4 Risultati degli approfondimenti relativi alle modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano

Le attività di importazione dalla Francia, in relazione alla capacità di trasporto assegnata (pari a 50 MW fino all’anno 2014 e ridotta a 45 MW a partire dal 2015), e di esportazione di energia elettrica verso lo Stato Città del Vaticano è attualmente gestita da Acea Energia per effetto di contratti commerciali stipulati con il medesimo Stato.

La rete elettrica dello Stato Città del Vaticano appare connessa alla rete italiana di distribuzione gestita da Areti Spa tramite una pluralità di punti di interconnessione in media o bassa tensione; inoltre alcune utenze dello Stato estero sono fisicamente localizzate in territorio italiano (pertanto, il punto di connessione di tali utenze alla rete elettrica italiana è di fatto equiparabile a un punto di interconnessione con la rete estera).

Nella lettera del 20 maggio 2019 (in risposta ai quesiti posti dalla Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità), Acea Energia ha affermato:

- che “*l’acquisto e la vendita di energia elettrica (da destinare allo Stato Città del Vaticano) sono state effettuate rispettivamente da Unità di Produzione Virtuale e Unità di Consumo Virtuale*” nominate dalla stessa Acea Energia, dando evidenza dei programmi di prelievo di energia elettrica corrispondenti all’unità di consumo virtuale, dei prelievi e degli sbilanciamenti effettivi relativi al punto di dispacciamento di esportazione, nonché delle partite economiche associate ai programmi e agli sbilanciamenti effettivi, riferiti a ciascuno degli anni compresi tra il 2009 e il

2018. Dai dati forniti su base annuale, i programmi di prelievo e i prelievi risultano avere valori simili¹²: gli sbilanciamenti effettivi, di conseguenza, sono molto ridotti¹³;

- di aver avviato un *“percorso di revisione delle modalità di gestione dell’approvvigionamento dell’energia destinata allo Stato Città del Vaticano strutturato in due fasi:*
 1. *a partire dall’1 gennaio 2019, Acea Energia ha nominato l’Unità di Produzione Virtuale in relazione all’energia acquistata tramite la banda import;*
 2. *all’esito delle risultanze emergenti dall’approfondimento istruttorio disposto con la delibera 58/2019/E/eel, Acea Energia intende nominare l’Unità di Consumo Virtuale afferente allo Stato Città del Vaticano”;*
- di aver versato alle imprese distributrici competenti le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema (e conseguentemente di averle a sua volta applicate ai punti di prelievo afferenti allo Stato del Vaticano), e di non aver versato a Terna i corrispettivi di dispacciamento.

La lettura congiunta di quanto riportato nei precedenti punti e della documentazione allegata attinente alla perequazione relativa alle partite economiche della maggior tutela di cui al paragrafo 3.1 (dalla quale sembrerebbe che l’energia elettrica associata al punto di dispacciamento di esportazione relativo all’energia da destinare allo Stato Città del Vaticano sia in realtà stata destinata ai clienti in maggior tutela) ha reso necessario richiedere ulteriori approfondimenti in merito all’effettiva nomina dell’unità di consumo virtuale e al suo utilizzo. Le condizioni economiche applicate da Acea Energia allo Stato Città del Vaticano fanno invece parte di contratti tra le parti che non sono oggetto della presente istruttoria.

Con la lettera del 31 luglio 2019, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità ha quindi richiesto ad Acea Energia:

- di chiarire, per ciascuno degli anni tra il 2009 e il 2018, a quali punti di prelievo (punti di prelievo di clienti finali italiani in maggior tutela vs. punti di esportazione) sia stata destinata l’energia elettrica prelevata dal punto di dispacciamento di esportazione corrispondente all’unità di consumo virtuale afferente allo Stato Città del Vaticano; nel caso in cui tale energia sia stata destinata ai clienti finali italiani serviti nel servizio di maggior tutela, a quale punto di dispacciamento sia sottesa l’energia fornita allo Stato Città del Vaticano;
- di specificare come sono stati individuati i punti di esportazione relativi alla frontiera elettrica con lo Stato Città del Vaticano (che, nel loro complesso, dovrebbero costituire il punto di dispacciamento di esportazione definito dalla deliberazione 111/06) e se tali punti di esportazione coincidono solo con uno o più punti di interconnessione fisici tra la rete italiana e la rete estera o se, invece, comprendono anche punti di connessione di clienti finali;
- di chiarire, per ciascuno degli anni tra il 2009 e il 2018, quali componenti relative al servizio di trasmissione e distribuzione (ivi inclusi gli oneri generali) e al servizio di dispacciamento (ivi

¹² Su base annuale e considerando separatamente (a causa della diversa capacità di importazione dedicata) il valore medio dei periodi 2009-2014 e 2015-2018, i programmi di prelievo risultano essere pari a circa 436,5 GWh nel primo periodo e 394,5 GWh nel secondo periodo, mentre i prelievi a circa 438,0 GWh nel primo periodo e 394,8 GWh nel secondo periodo.

¹³ Gli sbilanciamenti effettivi, su base annuale, risultano essere anche negativi (il che significa che, in alcuni anni, è stato prelevato un quantitativo di energia elettrica maggiore rispetto a quello programmato e relativo alla banda di import dedicata allo Stato Città del Vaticano) e rappresentano meno dello 0,3% dei relativi programmi di prelievo.

inclusa la componente *uplift*) siano state versate al sistema con riferimento ai punti di prelievo sottesi all'unità di consumo virtuale afferente allo Stato Città del Vaticano e all'insieme dei punti di prelievo cui è stata destinata l'energia corrispondente all'unità di consumo virtuale;

- se, invece, nell'anno 2019, Acea Energia non ha presentato i programmi per il punto di dispacciamento di esportazione corrispondente all'unità di consumo virtuale afferente allo Stato Città del Vaticano, di descrivere in modo dettagliato come sono gestite le partite fisiche ed economiche relative all'energia elettrica ceduta allo Stato Città del Vaticano.

In risposta alla predetta lettera, Acea Energia, con la lettera del 3 settembre 2019, ha chiarito che:

- l'energia elettrica sottesa al punto di dispacciamento di esportazione che corrisponde all'unità di consumo virtuale afferente allo Stato Città del Vaticano è stata destinata ai clienti italiani serviti in maggior tutela¹⁴; l'energia effettivamente fornita allo Stato Città del Vaticano, invece, è sottesa a un altro punto di dispacciamento in prelievo (punto di dispacciamento in prelievo 1005) di cui al contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo vigente tra Terna e Acea Energia utilizzato per i clienti forniti in regime di mercato libero;
- i punti di esportazione relativi alla frontiera elettrica con lo Stato Città del Vaticano comprendono sia punti di interconnessione fisici tra la rete italiana e la rete estera, sia punti di connessione di clienti finali facenti parte dello Stato Città del Vaticano (ivi inclusi quelli fisicamente localizzati in territorio italiano) indicati dallo Stato medesimo;
- per quanto riguarda i punti di prelievo sottesi all'unità di consumo virtuale (destinati ai clienti in tutela) non è stato applicato il corrispettivo per il servizio di dispacciamento, mentre sono state applicate tutte le componenti tariffarie relative al servizio di distribuzione e trasmissione (ivi inclusi quelle a copertura degli oneri generali di sistema); relativamente ai punti di prelievo sottesi al punto di dispacciamento in prelievo 1005, invece, sono stati applicati anche i corrispettivi di dispacciamento oltre a tutte le predette tariffe, ivi incluse quelle a copertura degli oneri generali di sistema;
- a partire dall'1 gennaio 2019, Acea Energia non ha nominato l'unità di consumo virtuale afferente allo Stato Città del Vaticano in attesa della chiusura della presente istruttoria; pertanto, la relativa energia elettrica, acquistata tramite la banda di import dedicata, viene attualmente rivenduta sul mercato italiano tramite la piattaforma del GME, mentre le partite fisiche ed economiche relative all'energia elettrica ceduta allo Stato Città del Vaticano vengono gestite nell'ambito del mercato libero sul punto di dispacciamento in prelievo 1005.

Gli elementi acquisiti evidenziano una serie di criticità in merito alla gestione, da parte di Acea Energia, dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano, derivanti dal fatto che l'energia elettrica sottostante alla capacità di trasporto riservata allo Stato Città del Vaticano non è stata formalmente destinata al medesimo Stato intercluso, ma, fino al 31 dicembre 2018, è stata destinata ai clienti italiani in maggior tutela serviti dalla medesima Acea Energia e, dall'1 gennaio 2019, è stata rivenduta sul mercato dell'energia elettrica all'ingrosso italiano. Più in dettaglio:

1. l'energia elettrica effettivamente ceduta allo Stato Città del Vaticano non è stata associata al corrispondente punto di dispacciamento di esportazione ma al generale punto di dispacciamento

¹⁴ Ciò significa che al punto di dispacciamento di esportazione è stato associato un programma di prelievo correlato all'utilizzo dell'intera capacità di importazione destinata allo Stato Città del Vaticano e un prelievo diverso dal prelievo effettivo dello Stato estero. Per questo motivo emerge uno sbilanciamento effettivo molto limitato o quanto meno diverso da quello che avrebbe dovuto risultare sulla base dell'applicazione della regolazione vigente.

in prelievo di Acea Energia per la zona Centro-Sud. Conseguentemente, a tale energia elettrica sono stati impropriamente applicati i corrispettivi di dispacciamento nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Da ciò è derivato un maggior onere in capo ad Acea Energia per una quantità di energia elettrica pari a quella ceduta allo Stato Città del Vaticano (tale quantità non è al momento nota, né coincide con quella riportata da Acea Energia nella lettera del 20 maggio 2019¹⁵: sulla base di prime ipotesi sembrerebbe che l'energia elettrica effettivamente ceduta allo Stato Città del Vaticano sia meno della metà di quella complessivamente associata alla capacità di importazione destinata al medesimo Stato). Quanto detto rappresenta una potenziale violazione, da parte di Acea Energia, della regolazione dell'Autorità in materia di dispacciamento dell'energia elettrica oggetto di esportazione per il tramite di scambi non programmati, di cui all'articolo 10, comma 10.12, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06. Tale condotta appare tuttora in essere;

2. fino al 31 dicembre 2018, l'energia elettrica sottostante la capacità di importazione riservata allo Stato Città del Vaticano, associata al corrispondente punto di dispacciamento di esportazione, è stata invece destinata ai clienti italiani della medesima Acea Energia in maggior tutela. Conseguentemente, a tale energia elettrica (che potrebbe essere più del doppio di quella effettivamente ceduta allo Stato Città del Vaticano) non sono stati applicati da Terna i corrispettivi di dispacciamento (il che rappresenta un minor onere per Acea Energia rispetto a quello che sarebbe derivato dalla regolazione vigente), mentre sembrerebbe che siano state comunque applicate le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione e a copertura degli oneri generali di sistema normalmente applicate, ai sensi del TIT, alle controparti di contratti di cui al comma 2.2 del medesimo TIT. Quanto detto, oltre a rappresentare una potenziale violazione, da parte di Acea Energia, della regolazione dell'Autorità in materia di dispacciamento dell'energia elettrica oggetto di esportazione per il tramite di scambi non programmati, di cui all'articolo 10, comma 10.12, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, implica anche che Acea Energia non ha acquistato dall'Acquirente Unico l'intera quantità di energia elettrica destinata alla maggior tutela. Ciò configura una potenziale violazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07¹⁶ e dell'articolo 17, comma 17.1, del Titolo 2, Sezione 2, del TIV secondo cui *“Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, ciascun esercente la maggior tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela e che è utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela”*. Tale condotta appare non più in essere dall'1 gennaio 2019.

Inoltre, la perequazione relativa alle partite economiche della maggior tutela appare essere stata effettuata come se tutta l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela fosse stata acquistata

¹⁵ in quanto, come chiarito dalla medesima società nella lettera del 3 settembre 2019, l'energia elettrica sottesa al punto di dispacciamento di esportazione che corrisponde all'unità di consumo virtuale afferente allo Stato Città del Vaticano è stata destinata ai clienti italiani serviti in maggior tutela.

¹⁶ Tale comma del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125, tra l'altro, prevede che *“l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa”*.

dall'Acquirente unico (cioè ipotizzando, ai fini del calcolo della differenza tra costi e ricavi dell'esercente la maggior tutela, che tutta l'energia elettrica destinata ai clienti tutelati sia stata acquistata al prezzo dell'Acquirente unico)¹⁷.

Infine, come evidenziato dalla medesima Acea Energia e come confermato sulla base dei dati resi disponibili da Terna¹⁸, i dati di prelievo afferenti al punto di dispacciamento di esportazione, trasmessi da Areti a Terna fino alla fine del 2018, sono risultati, su base mensile e annuale, molto simili al programma di prelievo. Tale situazione, congiunta con la conferma da parte di Acea Energia di aver destinato l'energia elettrica sottesa al punto di dispacciamento di esportazione ai clienti italiani in maggior tutela, può evidenziare una ulteriore criticità: così come Acea Energia non ha inserito nel punto di dispacciamento di esportazione i punti di interconnessione con lo Stato Città del Vaticano, allo stesso modo Areti sembrerebbe aver trasmesso a Terna dati di prelievo teoricamente riferiti allo Stato Città del Vaticano ma privi di attinenza con lo Stato estero medesimo e che potrebbero essere stati definiti in coerenza con la capienza della banda stessa. Dall'1 gennaio 2019, Acea Energia non ha nominato l'unità di consumo virtuale afferente allo Stato Città del Vaticano e, analogamente, Areti non trasmette più a Terna nessun dato di misura relativo alle cessioni di energia elettrica allo Stato Città del Vaticano.

La Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con lettera del 6 novembre 2019, ha quindi chiesto ad Areti, con riferimento agli anni compresi tra il 2009 e il 2018:

- a quale destinazione corrispondano i dati di prelievo resi disponibili a Terna in relazione all'unità di consumo virtuale riferita alle esportazioni verso lo Stato Città del Vaticano (energia esportata verso il medesimo stato o consumi di clienti situati in territorio italiano);
- come tali dati sono stati determinati (misure effettive orarie, ovvero dati ricavati da misure effettive non orarie, ovvero ricostruzioni a partire da ipotesi da specificare, ecc.);
- qualora i dati di prelievo resi disponibili a Terna in relazione all'unità di consumo virtuale riferita alle esportazioni verso lo Stato Città del Vaticano non siano i dati di misura effettivi dell'energia elettrica esportata attraverso la frontiera con lo Stato Città del Vaticano, quali siano questi ultimi (se non sono disponibili, si chiede di specificare quali azioni dovrebbero essere poste in essere per poterli ricostruire per il periodo 2009-2018).

Areti, con lettera del 14 novembre 2019, ha dichiarato che:

- i dati di prelievo resi disponibili mensilmente a Terna in relazione all'unità di consumo virtuale riferita alle esportazioni verso lo Stato Città del Vaticano corrispondono all'intera quota della capacità di importazione riservata al medesimo Stato intercluso resa disponibile all'interconnessione dell'Italia con l'estero, al netto dell'energia immessa nella rete di distribuzione di Areti dallo Stato Città del Vaticano;
- i dati di prelievo comunicati mensilmente a Terna, di cui al precedente punto, sono stati determinati applicando il valore della riserva assegnata allo Stato Città del Vaticano nella misura di 50 MW di potenza fino all'anno 2014, 45 MW di potenza a partire dall'anno 2015, al netto dell'energia immessa nella rete di distribuzione di Areti dallo Stato Città del Vaticano;

¹⁷ Quanto detto non riguarda, allo stato attuale, il 2018 poiché per tale anno la perequazione relativa alle partite economiche della maggior tutela è tuttora in corso (nel caso di Acea Energia è stata sospesa nelle more della conclusione della presente istruttoria).

¹⁸ Sono i dati e le informazioni che Terna trasmette all'Autorità, su base mensile, ai sensi degli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero.

- per poter fornire i dati di misura effettivi dell’energia elettrica esportata attraverso la frontiera con lo Stato Città del Vaticano, è necessario recuperare le informazioni anche da sistemi non più in uso nell’azienda e che i tempi necessari al completamento di tale attività sono stimati in 15 giorni lavorativi.

Quanto riportato da Areti, conferma dunque che i dati di prelievo resi disponibili a Terna in relazione all’unità di consumo virtuale riferita alle esportazioni verso lo Stato Città del Vaticano non sono effettivamente i dati di misura dell’energia elettrica esportata attraverso la frontiera e destinata al consumo dello Stato Città del Vaticano, confermando quindi le ipotesi inizialmente avanzate e sopra riportate. Inoltre, Areti ha evidenziato di non disporre, ad oggi, dei dati di misura effettivi dell’energia elettrica esportata attraverso la frontiera con lo Stato Città del Vaticano.

Quanto qui riassunto, evidenzia profili di criticità in termini di:

- potenziale violazione, da parte di Areti, dell’articolo 9, comma 9.2, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, per non aver definito il punto di esportazione afferente allo Stato Città del Vaticano, funzionale alla corretta definizione del corrispondente punto di dispacciamento di esportazione. Tale condotta appare tuttora in essere;
- potenziale violazione, da parte di Areti, dell’articolo 5, comma 5.7, del TIS, per aver determinato e reso disponibili a Terna fino al 2018 dati di misura diversi da quelli afferenti all’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di interconnessione con lo Stato Città del Vaticano, pur presentandoli come tali, ovvero per non aver trasmesso tali dati di misura a Terna dall’1 gennaio 2019. Tale condotta appare tuttora in essere.

Infine, quanto riassunto potrebbe evidenziare una potenziale violazione, da parte di Areti, degli articoli 18 e 20 del Testo Integrato *Unbundling* Funzionale (TIUF)¹⁹, relativi rispettivamente alle informazioni commercialmente sensibili relative alla distribuzione e al trattamento delle altre informazioni relative all’attività di distribuzione, in quanto potrebbero essere state condivise informazioni tra le due società in merito alle modalità di approvvigionamento (anch’esse in potenziale violazione della regolazione vigente) dell’energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano.

Nel seguito, nelle figure 1 e 2, viene riportata la ricostruzione dei flussi di cassa di Acea Energia in merito all’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano, come emersi nel corso della presente istruttoria sulla base dei dati e delle informazioni rese disponibili, evidenziando le componenti che assumono rilievo allo scopo. Invece, le figure 3 e 4 evidenziano i flussi di cassa che avrebbero dovuto verificarsi qualora fosse stata applicata la regolazione vigente, evidenziando le componenti che assumono rilievo allo scopo. A tal fine²⁰:

- $Q_{banda_{scv}}$ è la quantità di energia elettrica sottesa alla banda di importazione destinata allo Stato Città del Vaticano;
- $P_{Z,estero}$ è il prezzo unitario di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica nella zona virtuale in cui è localizzato il punto di dispacciamento di importazione che rileva in relazione alle importazioni destinate allo Stato Città del Vaticano;

¹⁹ Allegato A alla deliberazione 296/2015/R/com.

²⁰ Dove non diversamente indicato, l’energia elettrica è da intendersi comprensiva della maggiorazione derivante dall’applicazione dei coefficienti di perdita standard previsti dal TIS.

- $Q_{prelevata_{SCV}}$ è la quantità di energia elettrica prelevata dallo Stato Città del Vaticano per il tramite dei punti di esportazione (è cioè una quantità di energia elettrica derivante da dati di misura reali o ricostruiti);
- $P_{app_{SCV}}$ è l'importo complessivo concordato tra lo Stato Città del Vaticano e Acea Energia, afferente all'accordo tra le parti che non rileva ai fini della presente istruttoria;
- $P_{z,CentroSud}$ è il prezzo unitario di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento di esportazione relativo alla frontiera elettrica con lo Stato Città del Vaticano (zona di mercato Centro-Sud);
- $P_{z,Nord}$ è il prezzo unitario di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento di importazione (zona di mercato Nord);
- Q_{MT}^* è la quantità di energia elettrica prelevata dai clienti italiani serviti da Acea Energia in maggior tutela, senza maggiorazione derivante dall'applicazione dei coefficienti di perdita standard previsti dal TIS;
- Q_{MT} è la quantità di energia elettrica prelevata dai clienti italiani serviti da Acea Energia in maggior tutela;
- P_{ING} è il prezzo unitario di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso;
- PUN è il prezzo unitario di valorizzazione delle offerte di acquisto dell'energia elettrica;
- PED è il corrispettivo unitario applicato ai clienti in maggior tutela a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai medesimi clienti²¹;
- P_{AU} è il prezzo unitario applicato alle società di vendita in maggior tutela a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- CCT è il totale dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto²²;
- C_{trasp} è il totale delle tariffe di trasmissione e di distribuzione per i clienti finali;
- $C_{trasp-INT}$ è il totale delle tariffe di trasmissione e di distribuzione per i punti di interconnessione;
- C_{oneri} è il totale delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- c_{disp} è la somma dei corrispettivi unitari di dispacciamento

²¹ Per le finalità di cui alla presente relazione, non rilevano i corrispettivi unitari PCV, PPE e DISP_{BT}.

²² Ai sensi dell'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto applicato ad Acea Energia è pari al prodotto tra:

- il programma di prelievo associato al punto di dispacciamento di esportazione (assunto, in valore assoluto, pari al programma di immissione associato al punto di dispacciamento di importazione), vds. anche la nota 6;
- la differenza tra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento di importazione (zona Nord) e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento di esportazione relativo alla frontiera elettrica con lo Stato Città del Vaticano (zona Centro-Sud).




Figura 1: rappresentazione schematica dei flussi di cassa netti che, sulla base degli elementi disponibili, sembrerebbero essersi verificati nel periodo 2009 – 2018 (il flusso di cassa netto tra Acea Energia e CSEA, come qui rappresentato, non è completato nel 2018 in quanto è tuttora in corso la perequazione relativa alle partite economiche della maggior tutela per tale anno)




Figura 2: rappresentazione schematica dei flussi di cassa che, sulla base degli elementi disponibili, sembrerebbero essersi verificati nel 2019




Figura 3: rappresentazione schematica dei flussi di cassa ai sensi della regolazione vigente in merito all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano (SCV)




Figura 4: rappresentazione schematica dei flussi di cassa ai sensi della regolazione vigente in merito all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela (clienti MT)

Pertanto, al fine di ricondurre i risultati economici reali a quelli che sarebbero derivati dalla corretta applicazione della regolazione vigente, in relazione agli anni dal 2009 al 2018, come si desume anche dalle figure sopra riportate, occorrerebbe in modo semplificato:

A) ipotizzare, per ogni ora, che:

- i) la capacità di importazione destinata allo Stato Città del Vaticano sia stata effettivamente utilizzata per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da destinare allo Stato medesimo;
- ii) al punto di dispacciamento di esportazione sia stato associato il programma di prelievo presentato da Acea Energia e il prelievo effettivo di energia elettrica dello Stato Città del Vaticano, come risulta dai dati di misura relativi ai punti di esportazione²³; e che, pertanto, lo sbilanciamento effettivo sia pari alla differenza tra i predetti programma e prelievi;
- iii) lo sbilanciamento effettivo così determinato sia stato valorizzato al prezzo di sbilanciamento unitario attribuito alle unità di consumo virtuali (cioè il prezzo delle offerte di vendita della zona di mercato in cui è collocato il punto di dispacciamento di esportazione, nel caso specifico la zona Centro-Sud); e che tale energia elettrica sia stata messa a disposizione da Acea Energia all'Acquirente Unico a tale prezzo (come detto nel capitolo 2 a cui si rimanda, la differenza oraria tra il prezzo delle offerte di vendita della zona Nord e il prezzo estero rimarrebbe in capo ad Acea Energia essendo parte del beneficio che lo Stato italiano ha inteso garantire allo Stato estero per il tramite dei suoi intermediari commerciali: questi ultimi assumono il rischio correlato all'approvvigionamento e regolano le partite economiche con lo Stato estero tramite contratti tra le parti che non sono oggetto della presente istruttoria);
- iv) la quantità di energia elettrica acquistata da Acea Energia all'ingrosso per destinarla allo Stato Città del Vaticano sia stata messa a disposizione dell'Acquirente Unico a un prezzo unitario convenzionalmente assunto pari al PUN;

B) ricalcolare, di conseguenza, la perequazione relativa alle partite economiche della maggior tutela considerando, tra i costi orari sostenuti da Acea Energia per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela²⁴:

- i) il prezzo orario delle offerte di vendita della zona di mercato Centro-Sud per una quantità di energia elettrica pari allo sbilanciamento effettivo orario del punto di dispacciamento di esportazione rideterminato come sopra indicato (energia, quest'ultima, per la quale Acea Energia non ha versato a Terna i corrispettivi di dispacciamento);
- ii) la somma tra il PUN e i corrispettivi di dispacciamento per una quantità di energia elettrica pari a quella effettivamente destinata allo Stato Città del Vaticano su base oraria (energia, quest'ultima, per la quale Acea Energia ha versato a Terna i corrispettivi di dispacciamento), in luogo del prezzo unitario applicato alle società di vendita in maggior tutela a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela (PAU);

²³ Si ricorda che i punti di esportazione sono i punti di interconnessione tra la rete italiana e la rete dello Stato Città del Vaticano, nonché i punti di connessione alla rete italiana delle utenze facenti parte dello stato estero ma fisicamente localizzati in territorio italiano.

²⁴ Non cambierebbero, invece, i ricavi di Acea Energia ai fini della perequazione relativa alle partite economiche della maggior tutela, in quanto essi, per quanto qui rileva, sono comunque pari al corrispettivo unitario PED applicato ai clienti in maggior tutela a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai medesimi clienti.

- C) calcolare i corrispettivi di dispacciamento complessivamente non versati a Terna, pari al prodotto, per ogni ora, tra i corrispettivi unitari e lo sbilanciamento effettivo orario del punto di dispacciamento di esportazione rideterminato come sopra indicato;
- D) individuare il numero dei punti di prelievo, distinti per tipologia di clienti finali, che sarebbero risultati attribuiti alla maggior tutela qualora la regolazione dell’Autorità fosse stata applicata correttamente;
- E) verificare che le tariffe di trasmissione e di distribuzione versate da Acea Energia alle imprese distributrici competenti in relazione all’energia elettrica effettivamente ceduta allo Stato Città del Vaticano siano coerenti con le disposizioni di cui all’articolo 15 del TIT (occorre in particolare verificare, nel caso di punti di interconnessione in bassa tensione, che siano state effettivamente applicate le componenti tariffarie per utenze diverse da quelle domestiche, di illuminazione pubblica e dalle infrastrutture di ricarica, anziché quelle per utenze domestiche), operando i conseguenti eventuali ricalcoli;
- F) verificare le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versate da Acea Energia alle imprese distributrici competenti e calcolare quelle afferenti ai punti di interconnessione con lo Stato Città del Vaticano e all’energia elettrica prelevata per il loro tramite che, sulla base degli elementi disponibili, sembrerebbero impropriamente versate da Acea Energia.

Dal punto di vista operativo:

- a) l’individuazione dei prelievi, su base oraria, dello Stato Città del Vaticano per il tramite dei corrispondenti punti di esportazione dovrebbe essere effettuata dalle imprese distributrici competenti (Areti e altre imprese distributrici qualora vi fossero alcuni punti di interconnessione con reti non gestite dalla stessa Areti²⁵) tramite dati di misura reali o, in loro assenza, tramite ricostruzione dei dati. I prelievi dovrebbero quindi essere messi a disposizione di Acea Energia, di CSEA e di Terna;
- b) l’individuazione del numero dei punti di prelievo, distinti per tipologia di clienti finali, che sarebbero risultati attribuiti alla maggior tutela qualora la regolazione dell’Autorità fosse stata applicata correttamente dovrebbe essere effettuata da Areti, trasmettendo i risultati all’Autorità;
- c) la determinazione dello sbilanciamento effettivo orario associato al punto di dispacciamento di esportazione di cui alla precedente lettera A), punto ii), e della sua valorizzazione economica di cui alla precedente lettera A), punto iii), dovrebbe essere effettuata da Terna. I risultati dovrebbero quindi essere messi a disposizione di Acea Energia e di CSEA;
- d) il ricalcolo della perequazione relativa alle partite economiche della maggior tutela di cui alla precedente lettera B) dovrebbe essere effettuato da CSEA con il supporto di Terna soprattutto al fine di tenere correttamente conto dei corrispettivi di dispacciamento come indicato nella precedente lettera B), punto ii);
- e) il calcolo dei corrispettivi di dispacciamento complessivamente non versati a Terna di cui alla precedente lettera C) dovrebbe essere effettuato da Terna. Tali corrispettivi, già oggetto di restituzione da Acea Energia a CSEA a seguito del ricalcolo della perequazione relativa alle partite economiche della maggior tutela di cui sopra, dovrebbero quindi essere versati da CSEA a Terna;

²⁵ Ciò potrebbe capitare soprattutto in relazione a eventuali utenze facenti parte dello Stato Città del Vaticano e fisicamente localizzate in territorio italiano. In tal caso, si ritiene opportuno che il punto di esportazione a cui sono associati i corrispondenti dati di misura sia ricondotto a un punto virtuale di interconnessione tra la rete di Areti e la rete dello Stato estero.

- f) la verifica che le tariffe di trasmissione e di distribuzione versate da Acea Energia alle imprese distributrici competenti in relazione all'energia elettrica effettivamente ceduta allo Stato Città del Vaticano siano coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 15 del TIT dovrebbe essere effettuata da CSEA. Eventuali differenze potrebbero essere oggetto di conguaglio tra Acea Energia e CSEA (senza coinvolgere le imprese distributrici) a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni;
- g) la verifica delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versate da Acea Energia alle imprese distributrici competenti, in relazione ai punti di interconnessione con lo Stato Città del Vaticano e all'energia elettrica prelevata per il loro tramite, dovrebbe essere effettuata da CSEA. L'eventuale restituzione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, qualora impropriamente versate da Acea Energia, potrebbe essere effettuata da CSEA a valere sui rispettivi Conti.

Invece, per quanto riguarda l'anno 2019, poiché Acea Energia, per propria scelta, ha ritenuto di non definire il punto di dispacciamento di esportazione per lo Stato Città del Vaticano, non si reputa possibile la ridefinizione delle partite economiche afferenti all'approvvigionamento di energia elettrica (che, almeno, non hanno più presentato la commistione tra maggior tutela ed esportazioni come negli anni precedenti). Pertanto, per l'anno 2019, appare opportuno e sufficiente limitarsi a:

- a) l'individuazione dei prelievi, su base oraria, dello Stato Città del Vaticano per il tramite dei corrispondenti punti di esportazione dovrebbe essere effettuata dalle imprese distributrici italiane competenti tramite dati di misura reali o, in loro assenza, tramite ricostruzione dei dati. I prelievi dovrebbero quindi essere messi a disposizione di Acea Energia, di CSEA e di Terna;
- b) la verifica dei corrispettivi di dispacciamento versati a Terna. Tale verifica dovrebbe essere effettuata da Terna: l'eventuale restituzione dei corrispettivi (pari al prodotto, per ogni ora, tra i corrispettivi unitari e la quantità di energia elettrica effettivamente ceduta allo Stato Città del Vaticano), qualora impropriamente versati da Acea Energia, potrebbe essere effettuata da Terna;
- c) la verifica che le tariffe di trasmissione e di distribuzione versate da Acea Energia alle imprese distributrici competenti in relazione all'energia elettrica effettivamente ceduta allo Stato Città del Vaticano siano coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 15 del TIT. Tale verifica dovrebbe essere effettuata da CSEA: eventuali differenze potrebbero essere oggetto di conguaglio tra Acea Energia e CSEA a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni;
- d) la verifica delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versate da Acea Energia alle imprese distributrici competenti, in relazione ai punti di interconnessione con lo Stato Città del Vaticano e all'energia elettrica prelevata per il loro tramite. Tale verifica dovrebbe essere effettuata da CSEA: l'eventuale restituzione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, qualora impropriamente versate da Acea Energia, potrebbe essere effettuata da CSEA a valere sui rispettivi Conti.

4. CONCLUSIONI

4.1 Approvvigionamento dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino

In relazione all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino, non sono emerse potenziali criticità e la regolazione vigente appare rispettata. Restano fermi gli effetti potenzialmente derivanti dal contenzioso tuttora in essere, mosso da A.A.S.M. avverso la sentenza 29 aprile 2016, del TAR Lombardia, sez. II, n. 843, in merito all'applicazione delle componenti tariffarie CTR all'energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione italiana ai fini della cessione alla Repubblica di San Marino.

4.2 Approvvigionamento dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano

In relazione all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano sono emerse le potenziali criticità ampiamente esposte nel capitolo 3, riassumibili come di seguito:

- potenziale violazione, da parte di Acea Energia, della regolazione dell'Autorità in materia di dispacciamento dell'energia elettrica oggetto di esportazione, di cui all'articolo 10, comma 10.12, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, poiché il punto di dispacciamento di esportazione non è stato associato all'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano (ovvero non è stato definito per l'anno 2019) mentre quest'ultima è stata attribuita al generale punto di dispacciamento in prelievo di Acea Energia per la zona Centro-Sud. Tale condotta appare tuttora in essere;
- potenziale violazione, da parte di Acea Energia, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07 e dell'articolo 17, comma 17.1, del Titolo 2, Sezione 2, del TIV per non aver acquistato dall'Acquirente Unico l'intera quantità di energia elettrica destinata alla maggior tutela. Tale condotta appare cessata dall'1 gennaio 2019;
- potenziale violazione, da parte di Areti, dell'articolo 9, comma 9.2, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, per non aver definito il punto di esportazione afferente allo Stato Città del Vaticano, funzionale alla corretta definizione del corrispondente punto di dispacciamento di esportazione. Tale condotta appare tuttora in essere;
- potenziale violazione, da parte di Areti, dell'articolo 5, comma 5.7, del TIS, per aver determinato e reso disponibili a Terna fino al 2018 dati di misura diversi da quelli afferenti all'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di interconnessione con lo Stato Città del Vaticano, pur presentandoli come tali, ovvero per non aver trasmesso tali dati di misura a Terna dall'1 gennaio 2019. Tale condotta appare tuttora in essere;
- potenziale violazione, da parte di Areti, degli articoli 18 e 20 del TIUF, relativi rispettivamente alle informazioni commercialmente sensibili relative alla distribuzione e al trattamento delle altre informazioni relative all'attività di distribuzione, in quanto potrebbero essere state condivise informazioni tra le due società in merito alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano.